

Bruxelles, 4 giugno 2015
(OR. en)

9020/15

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0299 (COD)**

**SOC 331
GENDER 6
ECOFIN 367
DRS 40
CODEC 741**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8348/15 SOC 263 GENDER 3 ECOFIN 273 DRS 36 CODEC 606
n. doc. Comm.:	16433/12 SOC 943 ECOFIN 708 DRS 130 CODEC 2724 - COM(2012) 614 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate in borsa e relative misure - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

In data 14 novembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra i direttori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e le relative misure.

Con l'obiettivo di affrontare il grave problema della sotto-rappresentanza femminile ai livelli più alti del processo decisionale economico, la proposta di direttiva fisserebbe un obiettivo quantitativo del 40% da raggiungere entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di imprese pubbliche) per la percentuale di sesso sotto-rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate. Le società sarebbero obbligate ad impegnarsi per raggiungere tale obiettivo introducendo, tra l'altro, norme procedurali per la selezione e la nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi dei consigli di amministrazione.

Le società che non raggiungessero l'obiettivo del 40% sarebbero tenute a proseguire l'applicazione delle norme procedurali, nonché a fornire spiegazioni riguardo alle misure già adottate o previste al fine di raggiungere l'obiettivo. Per gli Stati membri che decidono di applicare l'obiettivo sia agli amministratori con incarichi esecutivi sia a quelli senza incarichi esecutivi sarebbe fissato un obiettivo inferiore (33%).

I parlamenti nazionali di DK, NL, PL, SE, UK ed una delle due camere (Camera dei deputati) del parlamento CZ hanno presentato pareri motivati entro otto settimane dalla presentazione della proposta della Commissione, osservando che essa non ottemperava al principio di sussidiarietà.¹

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 13 febbraio 2013.²

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 30 maggio 2013.³

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 20 novembre 2013.⁴

Nella fase attuale tutte le delegazioni hanno espresso riserve generali d'esame sulla proposta; UK e FR hanno formulato riserve d'esame parlamentare, mentre CZ, DK, SK, SI e LV hanno formulato riserve d'esame linguistico.

¹ Poiché la soglia di un terzo di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2 del TUE non è stata raggiunta, non è stata chiesta una revisione della proposta da parte della Commissione.

² GU C 133 del 9.5.2013, pag. 68.

³ ECOS-V-039.

⁴ A7-0340/2013. (Testo definitivo non ancora disponibile.) Mariya Gabriel (EPP / BG) è la nuova relatrice. (La relatrice iniziale, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP + commissione FEMM / EL), non è più deputata al Parlamento europeo.)

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA LETTONE

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito le discussioni⁵ sulla base del materiale predisposto dalla presidenza, in particolare un questionario e una tabella comparativa⁶ nonché una serie di proposte redazionali.⁷

Benché abbiano confermato un ampio consenso a favore dell'obiettivo della proposta, le discussioni in sede di Gruppo hanno permesso di constatare che i pareri continuano a divergere quanto al modo migliore per conseguirlo. Varie delegazioni hanno quindi ribadito la loro opposizione alla proposta. Tuttavia, alcune di queste delegazioni hanno indicato la possibilità di rivedere la loro posizione in funzione delle circostanze.

Data obiettivo

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha spostato la data obiettivo per il conseguimento degli obiettivi quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, che è ora una data più realistica.

Di conseguenza, sono state modificate anche alcune altre date, comprese quelle della relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva (ora 31 dicembre 2022) e della clausola di cessazione dell'efficacia (ora 31 dicembre 2029).

Le delegazioni hanno espresso ampio sostegno alle modifiche proposte per le date, sebbene alcune ritengano che le nuove date siano ancora piuttosto ottimistiche. Altre hanno sottolineato l'importanza di mantenere il legame simbolico con la strategia Europa 2020, il che significa che la data obiettivo non dovrebbe essere ulteriormente spostata in avanti. Secondo il rappresentante della Commissione il rinvio di 12 mesi della data obiettivo potrebbe essere accettato in caso di contestuale rinvio della data della clausola di cessazione dell'efficacia al 31 dicembre 2029, come proposto dalla presidenza.

⁵ Le riunioni hanno avuto luogo il 23 marzo e il 27 aprile.

⁶ 6633/15 + ADD 1.

⁷ 8017/15.

Clausola di flessibilità

Varie presidenze successive hanno lavorato sulla clausola di flessibilità di cui all'articolo 4 ter, che consentirebbe agli Stati membri di perseguire gli obiettivi della direttiva con mezzi di propria scelta e di sospendere i requisiti procedurali, purché abbiano già adottato misure ugualmente efficaci o conseguito progressi prossimi agli obiettivi fissati nella direttiva. Pertanto, nella prospettiva di combinare flessibilità e massima certezza giuridica, l'articolo 4 ter definisce tre scenari che, a norma di legge, dovrebbero garantire "pari efficacia". Lascia inoltre aperta la possibilità per gli Stati membri di avvalersi della clausola di flessibilità in altri casi legittimi in cui siano stati dimostrati pari efficacia o progressi sufficienti.

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha affinato il terzo esempio contenuto nella clausola di flessibilità di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1 bis, lettera c), nel senso che le condizioni per la sospensione sarebbero considerate soddisfatte se "gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 25% del numero totale dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o il 20% del numero totale dei posti di amministratore e il livello di rappresentanza è aumentato di almeno 7,5 punti percentuali *nel corso di un quinquennio recente* che si conclude prima del termine di attuazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1".

Il rappresentante della Commissione ha accolto con favore il tentativo di fare maggiore chiarezza e di garantire flessibilità agli Stati membri che desiderano avvalersi della clausola di sospensione. Secondo il rappresentante della Commissione, è improbabile che il significato del termine "recente" venga esteso ad un limite irragionevole, dato che pochi paesi sarebbero in grado di dimostrare di aver raggiunto un rapido miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società in un periodo diverso dal passato recente. Se necessario, tuttavia, la formulazione potrebbe essere resa più concreta definendo un arco di tempo nel quale dovrebbe cadere il quinquennio "recente".

La presidenza ha inoltre aggiunto un considerando volto a sottolineare il carattere orientato alla sussidiarietà della clausola di sospensione. Non tutte le delegazioni, tuttavia, ravvisano la necessità di tale aggiunta, sulla quale anche la Commissione ha espresso dubbi. È probabile che occorrerà perfezionare ulteriormente la clausola di flessibilità prima che possa essere raggiunto un accordo sulla direttiva.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 7468/15 e 8348/15.

III. CONCLUSIONE

Tra gli Stati membri esiste un ampio consenso a favore dell'adozione di misure volte a migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società. Mentre numerosi Stati membri sono favorevoli ad una legislazione a livello UE, altri continuano a preferire misure nazionali (o misure non vincolanti a livello UE). Saranno pertanto necessari ulteriori lavori e riflessioni politiche prima di poter giungere ad un compromesso.
